

Roma, 27 Settembre 2017

Alle Lavoratrici ed ai Lavoratori
dell'ex Corpo Forestale dello Stato

COMUNICATO
**Aggiornamento stato ricorsi promossi da FP CGIL contro la soppressione
del Corpo Forestale dello Stato e altre iniziative legali**

L'Avvocato Emanuela Mazzola ci ha fornito un aggiornamento alla data odierna dei ricorsi e delle altre iniziative legali sul tema indicato in oggetto. Premettiamo intanto che, a nove mesi dalla soppressione del Corpo Forestale dello Stato, la FP CGIL e la CGIL stessa continuano ad essere impegnate nella battaglia intrapresa contro gli scellerati provvedimenti normativi e amministrativi, i cui risultati sono purtroppo noti a tutti, con la consapevolezza che tale impegno deve essere esteso al perseguimento di obiettivi che, come spiegheremo di seguito, sono collegabili alla iniziativa processuale, alla quale potrebbero dare un contributo positivo.

Come noto, con il patrocinio degli Avvocati Emanuela Mazzola e Vittorio Angiolini, sono stati proposti un considerevole numero di ricorsi al TAR aventi ad oggetto l'impugnazione dei Decreti adottati dal Capo del Corpo, con contestuale istanza di delibazione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 124 del 2015 e del D.Lgs. n. 177 del 2016.

I Ricorsi sono stati proposti per lo più dinanzi al TAR Lazio Roma, fatta eccezione per cinque ricorsi, i cui ricorrenti erano appartenenti al ruolo agenti e assistenti e prestavano servizio nelle seguenti regioni: **Marche, Puglia, Sicilia, Toscana e Lombardia**. Per questi ricorrenti, il Ricorso è stato presentato presso i TAR della Regione di appartenenza.

Tuttavia, allo stato attuale, tutti i ricorsi sono incardinati dinanzi al TAR Lazio, Roma, ad eccezione del Ricorso originariamente proposto dai ricorrenti che prestavano servizio in sedi per cui era competente il TAR Milano, che è rimasto incardinato a Milano, che verosimilmente si dichiarerà territorialmente incompetente in occasione della udienza di discussione, quella che precede la sentenza.

E' accaduto infatti che siano insorte contestazioni in ordine a quale fosse il TAR competente, se quello romano o quello regionale nel cui territorio si trovavano le sedi di servizio dei ricorrenti. Il Consiglio di Stato, a cui è demandato il compito di regolare la competenza, ha statuito definitivamente che il TAR competente è quello di Roma.

Discorso a parte merita il Ricorso proposto dagli **agenti** e **assistenti** che prima della soppressione del Corpo avevano prestavano servizio in sede **non** ubicata nelle cinque regioni menzionate (Marche, Toscana, Sicilia, Puglia e Lombardia).

Giova premettere che la competenza territoriale del TAR Lazio è stata determinata dal fatto che nei ricorsi sono stati impugnati, oltre ai vari Decreti di assegnazione ad altra forza, anche il noto DPCM, in considerazione della richiesta di moltissimi ricorrenti che hanno subito una lesione ulteriore all'indomani dell'anomala pubblicazione del Decreto. L'impugnazione del DPCM, quale atto generale, ha fatto radicare la competenza al TAR Lazio, Roma.

Per il ricorso degli agenti e assistenti di cui si è appena detto, il DPCM non è stato impugnato appositamente. Il ricorso è ancora incardinato a Roma ma verrà spostato non appena avremo depositato le dichiarazioni autografe dei ricorrenti con indicazione della vecchia sede di servizio. Come sapete stiamo raccogliendo le dichiarazioni dei ricorrenti in ordine alla pregressa sede di servizio affinché il TAR Lazio si dichiari incompetente e si provveda a riassumere i processi nei vari TAR d'Italia.

Per molti dei ricorsi è stata fatta l'udienza cautelare: il TAR Lazio - Roma, fin da subito ha palesato di non concordare sulla fondatezza del Ricorso, di non avere alcuna intenzione di fissare l'udienza di discussione. Per altri ricorsi, l'udienza deve ancora essere fissata e ovviamente presenzieremo e faremo valere l'importante elemento di novità rappresentato dalla remissione della questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale.

Fatte queste sintetiche precisazioni, e rinviando alla parte finale il dettaglio su ciascun ricorso, vogliamo rappresentare le iniziative sulle quali ci stiamo impegnando.

Come molti sanno, il Consiglio di Stato, con riferimento ad un ricorso proposto da ASSODIPRO ed altro ricorrente ha sollevato la questione di costituzionalità della norma che vieta la formazione ed iscrizione ai sindacati degli appartenenti ai Corpi militari.

Ritenendo necessario fare sentire la voce del Sindacato e di chi i diritti sindacali li aveva e li ha *obtorto collo* persi, cancellati, abbiamo provveduto, per il tramite dei medesimi legali Angiolini e Mazzola, ad intervenire nel detto procedimento dinanzi alla Corte Costituzionale. In tale giudizio di legittimità, secondo un piano concordato con ASSODIPRO e i propri legali, per il tramite dei detti difensori Angiolini e Mazzola, si sono costituiti un gruppo cospicuo di ricorrenti al TAR, la **FP CGIL**, la **CGIL**, il **SILP CGIL** (Sindacato della Polizia di Stato) e la **FICIESSE**, tutti ritenendo che tale giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale, scaturito dall'azione di ASSODIPRO, costituisca un'occasione importante per fare pervenire alla Corte un segno inequivocabile: il superamento - anche per le forze armate - del divieto di sindacalizzazione, divieto non più al passo con la normativa nazionale e sovranazionale, scollato anche dalle esigenze per la cui tutela tale libertà non è stata mai concessa e riconosciuta.

Vorremmo precisare come la Corte Costituzionale potrebbe ritenere inammissibili tutti questi atti di intervento, in quanto promananti da soggetti che non sono parti nel processo dinanzi al Consiglio di Stato che ha rimesso la questione di costituzionalità. Tuttavia, ciò che riteniamo fondamentale è dare un segnale chiaro e preciso sulla necessaria rivisitazione del divieto di sindacalizzazione e questa ci è parsa un'occasione che non poteva essere persa.

Allo stesso modo non perderemo, a rischio di incorrere anche qui in una pronuncia di inammissibilità, l'occasione di intervenire, unitamente alle altre sigle che vorranno con noi condividere questa battaglia, nel giudizio che si instaurerà dinanzi alla Corte Costituzionale adita a fronte dell'Ordinanza di remissione pronunciata dal TAR Abruzzo - Pescara, e che ci riguarda direttamente e personalmente.

Abbiamo sempre detto e lo ribadiamo che crediamo profondamente nell'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della Madia e del collegato D. Lgs. 177/2016. Ci preme precisare che l'eventuale intervento in questo procedimento, da parte di ex appartenenti al Corpo Forestale che abbiano già proposto ricorso al TAR contro la soppressione, verrebbe giudicato inammissibile. Chiediamo invece la massima sensibilizzazione proprio di coloro i quali a suo tempo non hanno fatto alcun ricorso al TAR e che ad oggi hanno comunque interesse alla declaratoria di incostituzionalità delle contestate norme. Costoro possono dare mandato ai nostri legali per costituirsi - senza alcuna spesa ovviamente - in questo nuovo giudizio dinanzi la Corte Costituzionale.

Non possiamo e non vogliamo ignorare la delicatezza di questo momento storico, e certo non vogliamo perdere l'opportunità che deriva dalla duplice investitura della Corte Costituzionale che è chiamata a pronunciarsi su questioni attinenti a diritti fondamentali dei lavoratori appartenenti alle Forze militari. L'augurio è che il paese sia ad una svolta, anche europeista.

Per tale motivo agiremo anche in quella direzione.

Da ultimo vorremmo anche valutare di agire per reiterare, per quanti hanno interesse, la domanda di riapertura dei termini per la mobilità di cui al noto ed infausto DPCM. In tale direzione, merita di essere segnalata l'ordinanza adottata dal TAR Lazio - Roma, sezione I bis, n. 3591/2017 la quale - a fronte dell'impugnazione del DPCM e del diniego opposto all'istanza del ricorrente di riapertura dei termini per la mobilità - ha ritenuto sussistenti *<< sufficienti elementi di fondatezza >>* del ricorso, *<< atteso che l'art. 12, comma 4, del d.lgs. 177/2016, nel fare decorrere dalla pubblicazione del dPCM il termine perentorio di 20 giorni per la presentazione della domanda di transito in altre amministrazioni, non ha specificato come avrebbe dovuto essere effettuata tale pubblicazione... >>*, considerato altresì che la norma che prevede la pubblicazione degli atti amministrativi sul sito informatico dell'amministrazione non ha inciso sulla norma che prevede la pubblicazione sulla Gazzetta, dato anche il fatto che tale pubblicazione v'è poi stata.

Dunque il TAR ha ritenuto che ricorressero le condizioni per rimettere nei termini quel ricorrente per presentare l'istanza di mobilità. Il medesimo Collegio ha fissato l'udienza di discussione per il 24.10.2018.

A fronte di quanto sopra, ci attiveremo, per quanti vorranno, per chiedere la riapertura del termine, contestando dinanzi al TAR le verosimili determinazioni negative. A breve predisporremo la modulistica occorrente.

Alleghiamo, di seguito, la tabella dei ricorsi pendenti ed il resoconto dettagliato.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti.

Fraterni saluti,

Il Segretario FP CGIL
Salvatore Chiaramonte

Segue Tabella 1

RESOCONTO RICORSI PENDENTI

- 1) AG. + ASS. ASSEGNATI AI CARABINIERI - TAR LAZIO, ROMA, R.G. 649/2017;
- 2) DIRETTIVI ASSEGNATI AI CARABINIERI - TAR LAZIO, ROMA, R.G. 650/2017;
- 3) REVISORI ASSEGNATI AL MIPAAF - TAR LAZIO, ROMA, R.G. 651/2017;
- 4) PERITI ASSEGNATI AI CARABINIERI - TAR LAZIO, ROMA, R.G. 652/2017;
- 5) SOVR. ASSEGNATI AI CARABINIERI - TAR LAZIO, ROMA, R.G. 653/2017;
- 6) ALTRI ASSEGNATI AL MIPAAF - TAR LAZIO, ROMA, R.G. 656/2017;
- 7) ASSEGNATI AI VVF - TAR LAZIO, ROMA, R.G. 657/2017;
- 8) SOVR. ASSEGNATI ALLA PS - TAR LAZIO, ROMA, 658/2017;
- 9) OP. E COLL. ASSEGNATI AI CARABINIERI - TAR LAZIO, ROMA, R.G. 659/2017;
- 10) PERITI ASSEGNATI AL MIPAAF - TAR LAZIO, ROMA, R.G. 660/2017;
- 11) REVISORI ASSEGNATI AI CARABINIERI - TAR LAZIO, ROMA, R.G. 662/2017;
- 12) AG. + ASS. ASSEGNATI AI CARABINIERI - TAR LAZIO, ROMA R.G. 1474/2017;
- 13) ASSEGNATI AL MIPAAF (sono i famosi 59) -TAR LAZIO, ROMA, R.G. 1549/2017;
- 14) AG. + ASS. ASSEGNATI AI CARABINIERI - TAR LAZIO, ROMA, R.G. 1737/2017;

In attesa di fissazione della udienza cautelare. L'udienza non è stata fissata per motivi di opportunità, dovendosi attendere che il Consiglio di Stato, con riferimento ad identico Ricorso, si pronunciasse indicando il TAR competente. Il Consiglio di Stato ha regolato la competenza territoriale ed indicato il TAR LAZIO, Roma. Stiamo aspettando la fissazione delle udienze.

- 15) AGENTI, ASSEGNATI ALLA PS - TAR LAZIO, ROMA, R.G. 655/2017;
- 16) AG. E ASS. ASSEGNATI AI VVF - TAR LAZIO, ROMA, R.G. 661/2017;
- 17) ISPETTORI ASSEGNATI AI CARABINIERI - TAR LAZIO ROMA R.G. 648/2017;
- 18) RICORRENTI ASSEGNATI A GGF - TAR LAZIO, ROMA, R.G. 654/2017;
- 19) AG. + ASS. ASSEGNATI AI CARABINIERI , TAR LAZIO ROMA 1435/2017;

L'udienza cautelare è stata fatta e rinviata per il motivo sopra specificato, dovendo attendere la decisione del Consiglio di Stato, sulla competenza territoriale. Vale quanto precisato per i ricorsi che precedono, quanto alle udienze.

- 20) AG. + ASS. ASSEGNATI CC - TAR ANCONA, R.G. 737/2016;

All'esito della Camera di Consiglio del 11/01/2017 è stata fissata l'udienza di discussione, cioè l'udienza di merito al 11.10.2017. L'Avvocatura ha proposto il regolamento di competenza dinanzi al Consiglio di Stato che ha dichiarato la competenza territoriale del TAR Lazio - Roma.

Il ricorso è stato riassunto davanti al TAR Lazio. E' stata fatta l'udienza, abbiamo rinunciato alla domanda cautelare onde evitare che fosse apertamente respinta. Il Collegio ritiene che la questione di costituzionalità debba essere affrontata non in sede cautelare, che è una fase d'urgenza, ma in sede di c.d. merito.

21) OP. E COLL. ASSEGNATI AI CARABINIERI - TAR LAZIO, ROMA, R.G. 14826/2016;

22) ISPETTORI ASSEGNATI AI CARABINIERI - TAR LAZIO, ROMA, R.G. 14830/2016;

23) SOVR. ASSEGNATI AI CARABINIERI - TAR LAZIO, ROMA, R.G. 14824/2016;

L'Udienza camerale è stata fatta. Il TAR ha respinto, come era prevedibile, la domanda cautelare.

24) AG. ASS. ASSEGNATI AI CARABINIERI - TAR LAZIO, ROMA, R.G. 13726/2016;

Il Presidente, alla Camera di Consiglio, ha preannunciato che ritiene che il TAR Lazio non è competente con riferimento a coloro i quali avevano sede di servizio in Regioni diverse dal Lazio. Occorre depositare le dichiarazioni dei ricorrenti con i quali dichiarano e attestano sotto la propria responsabilità la pregressa sede di servizio. E' stato trasmesso uno schema di dichiarazione da compilare dai Ricorrenti e che la scrivente provvederà a depositare al TAR in originale. Molte dichiarazioni sono pervenute, non appena saranno complete le depositeremo al fine di procedere e poi riassumere i ricorsi nei TAR competenti.

25) AG. ASSEGNATI AI CARABINIERI -TAR LOMBARDIA MILANO R.G. 158/2017;

Fissata l'udienza al 05.05.2017. Il TAR ha ritenuto la propria competenza Territoriale. E' verosimile che declinerà la propria competenza all'udienza di merito quando verrà fissata.

26) AG. ASSEGNATI AI CARABINIERI -TAR LAZIO, ROMA, R.G. 2635/2017;

Proposto dinanzi al TAR Lombardia, Brescia che ha dichiarato la propria incompetenza territoriale. Il Ricorso è stato quindi riassunto dinanzi al TAR Lazio, Roma. Fissata l'udienza cautelare per il 05.05.2017 il Collegio non ritenendo competente il TAR Lazio ha sollevato d'ufficio davanti al Consiglio di Stato il regolamento di competenza. Allo stato non risulta ancora alcun giudizio dinanzi al Consiglio di Stato.

27) Ricorso al Presidente della Repubblica per Sovr. assegnati ai VVF: depositato, non ancora novità.

28) Ricorso al Presidente della Repubblica per Ag. e Ass. assegnati ai CC: depositato, non ancora novità.